



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1° dicembre 2008 (11.12)
(OR. en)**

15955/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0220 (COD)**

**CODEC 1595
STATIS 164
ECOFIN 528**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto : Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 17-20 novembre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore on. Andreas SCHWAB (PPE-DE- DE) ha inizialmente presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione contenente 54 emendamenti alla proposta di regolamento (emendamenti 1-54).

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno di conseguenza avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In seguito a tali contatti, i gruppi politici PPE-DE e PSE hanno presentato un unico emendamento di compromesso (emendamento 55) alla proposta di regolamento. Tale emendamento è stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 55) alla proposta di regolamento. L'emendamento adottato corrisponde ampiamente a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 2.12.2008.

Statistiche europee *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 novembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (COM(2007)0625 – C6-0346/2007 – 2007/0220(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0625),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0346/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0349/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 19 novembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ^{||},

^{||}

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assicurare la coerenza e la comparabilità delle statistiche europee prodotte conformemente ai principi stabiliti all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato, è opportuno rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
- (2) A questo scopo occorre sviluppare in maniera più sistematica e organizzata la cooperazione e il coordinamento tra tali autorità, nel pieno rispetto degli accordi istituzionali e delle competenze nazionali e comunitarie, tenendo inoltre presente la necessità di rivedere il vigente quadro giuridico di base al fine di adeguarlo all'odierna realtà e affinché risponda meglio alle sfide future *e garantisca una migliore armonizzazione delle statistiche europee.*
- (3) Si rende pertanto necessario consolidare le attività del sistema statistico europeo (SSE) e di migliorarne la governance, in particolare allo scopo di chiarire meglio i rispettivi ruoli degli istituti nazionali di statistica (INS) e della Commissione (Eurostat).

¹ *GU C 291 del 5.12.2007, pag. 1.*

² *Posizione del Parlamento europeo del 19 novembre 2008.*

- (4) Considerata la specificità degli INS e delle altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee è opportuno consentire loro di beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte a norma dell'articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹.
- (5) *Tenendo conto della condivisione dell'onere finanziario tra i bilanci dell'Unione europea e degli Stati membri in relazione all'attuazione del programma statistico, è inoltre opportuno che la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee², fornisca contributi finanziari alle autorità nazionali per coprire i costi marginali da esse eventualmente sostenuti nell'esecuzione delle azioni statistiche dirette temporanee decise dalla Commissione.*
- (6) Le autorità statistiche dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio membri dello Spazio economico europeo e della Svizzera devono, come stabilito rispettivamente nell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare all'articolo 76 e nel protocollo 30 di tale accordo, e nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico, in particolare all'articolo 2, essere strettamente associate alle attività finalizzate a rafforzare la cooperazione e il coordinamento.
- (7) È importante inoltre garantire la stretta cooperazione e l'appropriato coordinamento tra l'SSE e il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), segnatamente al fine di promuovere lo scambio di dati riservati tra i due sistemi a fini statistici, alla luce **dell'articolo 285 del trattato e dell'articolo 5 del protocollo (n. 18) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali** || e della Banca centrale europea || allegato al trattato.
- (8) Statistiche europee saranno pertanto sviluppate, prodotte e diffuse sia dall'SSE sia dal SEBC, ma nell'ambito di quadri giuridici distinti rispecchianti le rispettive strutture di governance. Il presente regolamento va pertanto applicato lasciando impregiudicate le disposizioni del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea³.
- (9) Di conseguenza, sebbene **i membri del SEBC** non partecipino alla produzione di statistiche europee ai sensi del presente regolamento, previo accordo tra una banca centrale nazionale e la Commissione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza e fatti salvi gli accordi nazionali tra la banca centrale nazionale e l'autorità nazionale, i dati prodotti dalla banca centrale possono essere tuttavia utilizzati, direttamente o indirettamente, dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) per la produzione di statistiche europee. Analogamente **i membri del SEBC** possono, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, utilizzare direttamente o indirettamente i dati prodotti dall'SSE, **a condizione che la necessità di tale utilizzo sia stata giustificata.**
- (10) Nel contesto generale delle relazioni tra l'SSE e il SEBC, il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito con la decisione 2006/856/CE⁴

¹ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. ||

² **GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.**

³ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁴ GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21.

del Consiglio svolge un ruolo importante, in particolare attraverso l'assistenza che fornisce alla Commissione in sede di elaborazione e di attuazione dei programmi di lavoro in materia di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti.

- (11) *È opportuno tener conto delle raccomandazioni e delle migliori pratiche internazionali in materia di sviluppo, produzione e diffusione delle statistiche europee.*
- (12) È importante garantire una stretta cooperazione e l'appropriato coordinamento tra l'SSE e gli altri operatori del sistema statistico internazionale *al fine di promuovere l'utilizzo di concetti, di classificazioni e di metodi internazionali, in particolare per assicurare maggiore coerenza e migliore comparabilità fra statistiche a livello globale.*
- (13) *Per uniformare le diverse impostazioni e metodologie in campo statistico, occorre sviluppare un'adeguata collaborazione interdisciplinare con le istituzioni accademiche.*
- (14) Occorre rivedere anche il funzionamento dell'SSE dato che sono necessari metodi di sviluppo, di produzione e di diffusione delle statistiche europee più flessibili e che è opportuno fissare priorità chiare allo scopo di ridurre l'onere per i rispondenti *e per i membri dell'SSE nonché* di migliorare la disponibilità e la tempestività di statistiche europee. Il previsto "approccio europeo alle statistiche" persegue questo scopo.
- (15) Pur essendo normalmente basate su dati nazionali prodotti e diffusi dalle autorità statistiche nazionali di tutti gli Stati membri, le statistiche europee possono anche essere prodotte a partire da contributi nazionali non pubblicati, da parti di contributi nazionali e da indagini statistiche europee, oppure da metodi o concetti armonizzati appositamente concepiti.
- (16) In questi casi *specifici e debitamente motivati dovrebbe essere possibile adottare un "approccio europeo alle statistiche" consistente in una strategia pragmatica volta a facilitare la compilazione di aggregati statistici europei, che rappresentano l'Unione europea o l'area dell'euro*, che rivestono un'importanza particolare per le politiche comunitarie.
- (17) Processi, strumenti e strutture comuni potrebbero anche essere creati, o ulteriormente sviluppati, attraverso reti di collaborazione tra le autorità nazionali e *la Commissione (Eurostat)*, finalizzate a promuovere la specializzazione di alcuni Stati membri in attività statistiche specifiche a beneficio dell'SSE nel suo insieme. Tali reti di collaborazione tra partner dell'SSE devono permettere di evitare inutili duplicazioni di lavori, accrescendo pertanto l'efficienza e riducendo l'onere di risposta per gli operatori economici.
- (18) *Nel contempo occorre prestare particolare attenzione affinché i dati raccolti con diversi rilevamenti vengano elaborati in modo coerente. A tale scopo è opportuno istituire dei gruppi di lavoro interdisciplinari.*
- (19) Il contesto normativo migliorato || per le statistiche europee deve soddisfare in particolare l'esigenza di rendere minimo l'onere di risposta per i *partecipanti alle indagini* e contribuire all'obiettivo più generale di una riduzione degli oneri amministrativi a livello europeo, in linea con le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo dell'8 e 9 marzo 2007. Va sottolineato tuttavia il ruolo importante svolto dalle autorità nazionali nella riduzione al minimo degli oneri gravanti sulle imprese europee a livello nazionale.
- (20) Al fine di accrescere la fiducia nelle statistiche europee, le autorità statistiche *nazionali di ciascuno Stato membro e la Commissione (Eurostat)* devono godere della necessaria indipendenza professionale e garantire l'imparzialità e un'elevata qualità in sede di produzione di statistiche europee, *in conformità dei principi sanciti dall'articolo 285,*

paragrafo 2, del trattato nonché dei principi *ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee approvato dalla Commissione nella sua raccomandazione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria. È inoltre opportuno tener conto* dei principi fondamentali delle statistiche ufficiali adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite il 15 aprile 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite il 14 aprile 1994.

-
- (21) ***Il presente regolamento tutela*** il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale ***sancito agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.***
- (22) Il presente regolamento assicura la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e specifica, per quanto concerne le statistiche europee, le norme stabilite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹ e dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati².
- (23) Allo scopo di ottenere e di conservare la fiducia delle parti responsabili della fornitura delle informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dall'autorità statistica comunitaria ai fini della produzione di statistiche europee, è necessario proteggere tali informazioni; è opportuno che la riservatezza ***dei dati*** soddisfi gli stessi principi in tutti gli Stati membri.
- (24) A tale scopo è necessario fissare ***principi e orientamenti*** comuni ***idonei*** a garantire la riservatezza dei dati utilizzati per la produzione di statistiche europee e l'accesso a tali dati riservati, tenendo debitamente conto degli sviluppi tecnologici e delle esigenze degli utenti in una società democratica.
- (25) La disponibilità di dati ***riservati*** per le esigenze ***dell'SSE*** riveste particolare importanza ai fini della massimizzazione dei benefici ***dei dati per il miglioramento della qualità delle statistiche europee*** e della garanzia di una ***risposta flessibile ai nuovi bisogni della Comunità in materia di statistiche.***
- (26) Nell'interesse del progresso scientifico in Europa è opportuno che i ricercatori godano di un più ampio accesso ***ai dati riservati utilizzati per la produzione, lo sviluppo e la diffusione di statistiche europee*** a fini di analisi; va pertanto migliorato l'accesso ai dati riservati da parte dei ricercatori ■ per fini scientifici, senza compromettere l'elevato livello di tutela richiesto dai dati statistici riservati.
- (27) L'uso di dati riservati per scopi ***non esclusivamente statistici, ad esempio*** amministrativi, giuridici o fiscali, o al fine di condurre verifiche nei confronti delle unità statistiche deve essere severamente proibito.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. ||

² GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (28) L'applicazione del presente regolamento deve lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale¹ e del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale².
- (29) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può pertanto essere conseguito meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui allo stesso articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo *e lascia pertanto impregiudicati le modalità, i ruoli e le condizioni specifici delle statistiche nazionali*.
- (30) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento vanno adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione³.
- (31) In particolare devono essere conferite alla Commissione competenze in materia di adozione di misure riguardanti *i parametri attinenti alla valutazione d qualità* delle statistiche europee e di fissazione *delle modalità, delle regole e delle condizioni* alle quali può essere autorizzato l'accesso a dati riservati *a livello comunitario* per fini scientifici. Essendo di portata generale ed essendo intese a completare il presente regolamento tramite l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, tali misure sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (32) Le disposizioni di cui al presente regolamento devono sostituire quelle contenute nel regolamento (||CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto (*versione codificata*)⁴, nel regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie⁵ e nella decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee⁶. Occorre pertanto abrogare tali atti. Le disposizioni di attuazione specificate nel regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati per fini scientifici⁷ e nella decisione 2004/452/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati per fini scientifici⁸ devono continuare ad essere applicate.

¹ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

² GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

³ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||

⁴ GU L 304 del 14.11.2008, pag. 70.

⁵ GU L 52 del 22.2.97, pag. 1. ||

⁶ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

⁷ GU L 133 del 18.5.2002, pag. 7. ||

⁸ GU L 156 del 30.4.2004, pag. 1. Rettifica in GU L 202 del 7.6.2004, pag. 1. ||

(33) Il comitato del programma statistico e il Garante europeo della protezione dei dati sono stati consultati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Statistiche europee

Il presente regolamento definisce un quadro giuridico per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto dell'indipendenza, dell'integrità e della responsabilità delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria, le statistiche europee sono le pertinenti statistiche necessarie per lo svolgimento delle attività della Comunità europea. ***Le statistiche europee sono definite nel programma statistico europeo.*** Esse sono sviluppate, prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 285, paragrafo 2, del trattato e ***ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee allegato alla raccomandazione della Commissione del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria (codice delle statistiche) in conformità dell'articolo 11. Esse sono attuate in conformità delle disposizioni del presente regolamento.***

Articolo 2
Principi statistici

1. I seguenti principi statistici disciplinano lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee:

- a) "indipendenza professionale": le attività di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche devono essere svolte in modo indipendente, ***in particolare in merito alla scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché riguardo al calendario e al contenuto di tutte le forme di diffusione,*** al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse ***o da autorità nazionali o comunitarie, fatte salve le esigenze istituzionali quali le disposizioni nazionali di natura istituzionale o in materia di bilancio o la definizione dei bisogni in materia di statistiche;***
- b) "imparzialità": le attività di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche devono essere svolte in modo neutro, assicurando lo stesso trattamento a tutti gli utenti;
- c) "obiettività": le attività di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche devono essere svolte in modo sistematico, affidabile e senza preconcetti; ciò richiede il rispetto di norme etiche e professionali e presuppone che le politiche e le pratiche seguite siano trasparenti per gli utenti e per i partecipanti alle indagini;
- d) "affidabilità": le statistiche devono misurare, il più fedelmente, accuratamente e coerentemente possibile, la realtà che si propongono di rappresentare; ciò implica l'utilizzo di criteri scientifici nella scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure;
- e) "segreto statistico": protezione dei dati riservati, concernenti singole unità statistiche, ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo;

esso implica il divieto dell'utilizzo a fini non statistici e della divulgazione illecita dei dati ottenuti;

- f) "favorevole rapporto costi-benefici": i costi necessari per la produzione delle statistiche comunitarie devono essere proporzionati all'importanza dei risultati e dei benefici ricercati, le risorse devono essere usate in modo ottimale e il disturbo statistico deve essere ridotto al minimo. Se possibile, le informazioni richieste sono prontamente estraibili da registrazioni o da fonti disponibili.

I principi statistici di cui al presente paragrafo sono ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche in conformità dell'articolo 11.

2. Lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee ***tengono conto delle raccomandazioni e delle*** migliori pratiche internazionali.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per "statistiche":

- (1) le informazioni quantitative e qualitative, aggregate e rappresentative che caratterizzano un fenomeno collettivo in una determinata popolazione;

(2) "sviluppo": le attività dirette a determinare, rafforzare e migliorare le procedure, gli standard e i metodi statistici utilizzati ai fini della produzione e della diffusione delle statistiche, nonché a concepire nuove statistiche e nuovi indicatori;

(3) "produzione": tutte le attività ***connesse alla*** raccolta, ***all'***archiviazione, ***al*** trattamento e ***all'***analisi ***necessarie per la compilazione*** delle statistiche;

(4) "diffusione": le attività necessarie per rendere accessibili agli utenti le statistiche e l'analisi statistica;

(5) "rilevazione dei dati": indagini e tutte le altre forme di raccolta di informazioni da varie fonti, ***incluse le fonti amministrative***;

(6) "***unità statistica***": l'unità di osservazione di base, ossia una persona fisica, una famiglia, un operatore economico e altre imprese cui fanno riferimento i dati;

(7) "dati riservati": i dati che consentono di identificare, direttamente o indirettamente, ***le unità statistiche***, divulgando così informazioni individuali Per determinare se ***un'unità statistica*** è identificabile, va tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo per identificare ***l'unità statistica***;

(8) "uso a fini statistici": l'uso esclusivo per lo sviluppo e la produzione di analisi e risultati statistici;

(9) "identificazione diretta": l'identificazione di ***un'unità statistica*** a partire dal suo nome o indirizzo, o da un numero di identificazione pubblicamente accessibile;

- (10) "identificazione indiretta": l'identificazione di **un'unità statistica** in qualsiasi altro modo diverso dall'identificazione diretta;
- (11) "funzionari della Commissione (Eurostat)": i funzionari delle Comunità, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, che lavorano presso la Commissione (Eurostat);
- (12) "altro personale della Commissione (Eurostat)": gli agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, che lavorano presso la Commissione (Eurostat).

CAPO II Governance statistica

Articolo 4 Sistema statistico europeo

Il sistema statistico europeo (SSE) è il partenariato tra la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Articolo 5

Istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali

- Un'autorità statistica nazionale è designata da** ciascuno Stato membro **quale organo** responsabile del coordinamento a livello nazionale di tutte le attività connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, **che funge pertanto da interlocutore della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.** Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l'applicazione della presente disposizione.
- La Commissione (Eurostat) tiene un elenco **degli INS e** delle altre autorità nazionali **responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee** designate dagli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet.
- Gli INS e le altre autorità nazionali inclusi nell'elenco di cui al paragrafo 2 possono beneficiare di sovvenzioni senza invito a presentare proposte.

Articolo 6

Commissione (Eurostat)

- L'autorità statistica comunitaria (la Commissione (Eurostat)) è designata dalla Commissione come responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee.**
- A livello comunitario, la Commissione (Eurostat) procede alla produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti; a questo riguardo essa è la sola responsabile a decidere in merito ai processi, alle procedure, agli standard e ai metodi statistici, nonché al contenuto e al calendario dei rilasci statistici.
- Fatto salvo l'articolo 5 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat) coordina le attività statistiche delle

istituzioni e degli organismi della Comunità, in particolare allo scopo di garantire la coerenza e la qualità dei dati e di ridurre al minimo il disturbo statistico. A tal fine la Commissione (Eurostat) può invitare qualsiasi istituzione o organismo della Comunità a consultarla e a collaborare con essa nello sviluppo di metodi e sistemi a fini statistici nell'ambito delle rispettive sfere di competenza; le istituzioni o gli organismi che intendono produrre statistiche si consultano con la Commissione (Eurostat) e tengono conto di qualsiasi raccomandazione che questa possa effettuare al riguardo.

Articolo 7

Comitato del sistema statistico europeo

1. Il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) di cui all'articolo 27 fornisce un orientamento professionale al comitato dell'SSE ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. Il comitato dell'SSE è composto dei rappresentanti degli INS, che sono specialisti nazionali in materia di statistica. Esso è presieduto dalla Commissione (Eurostat).

3. Il comitato dell'SSE adotta il proprio regolamento interno, che rispecchia i suoi compiti.

4. La Commissione consulta il comitato dell'SSE riguardo a:

- a) le misure che la Commissione intende adottare in materia di sviluppo, produzione e diffusione di statistiche europee, la loro giustificazione in termini di rapporto costi-benefici, gli strumenti e i calendari della loro attuazione, il disturbo statistico per i rispondenti;*
- b) gli sviluppi e le priorità proposti per il programma statistico europeo;*
- c) le iniziative per attuare la ridefinizione delle priorità e la riduzione dell'onere di risposta;*
- d) questioni riguardanti il segreto statistico;*
- e) l'ulteriore sviluppo del codice delle statistiche;*
- f) qualsiasi altra questione, in particolare in materia di metodologia, conseguente all'adozione o all'attuazione di programmi statistici e sollevata dal presidente del comitato, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.*

Articolo 8

Cooperazione con altri organismi

Il comitato consultivo statistico europeo e il comitato consultivo europeo per la governance statistica sono consultati *in conformità* delle rispettive competenze.

Articolo 9

Cooperazione con il SEBC

Al fine di ridurre al minimo il disturbo statistico e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, il SEBC e l'SSE collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici *di cui all'articolo 2, paragrafo 1.*

Articolo 10

Cooperazione internazionale

Fatta salva la posizione *e il ruolo* dei singoli Stati membri, *il comitato dell'SSE prepara e* la Commissione (Eurostat) coordina la posizione dell'SSE per quanto riguarda questioni di particolare rilievo per le statistiche europee a livello internazionale, così come specifici accordi per la rappresentanza negli organismi statistici internazionali.

Articolo 11 *Codice delle statistiche europee*

1. *Lo scopo del codice delle statistiche è quello di promuovere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee, precisando le modalità di sviluppo, produzione e diffusione di tali statistiche conformemente ai principi statistici e alle migliori pratiche statistiche internazionali.*

2. *Il codice delle statistiche è stato elaborato dal comitato dell'SSE, che lo rivede e lo aggiorna in funzione delle necessità. La Commissione pubblica le modifiche ad esso apportate.*

Articolo 12 Qualità statistica

1. Per garantire la qualità dei risultati, le statistiche europee sono *sviluppate*, prodotte *e diffuse* sulla base di norme uniformi e di metodi armonizzati. A tale riguardo si applicano i seguenti *parametri di valutazione della* qualità:

- a) "pertinenza": il grado in cui le statistiche *rispondono alle* esigenze attuali e potenziali degli utenti;
- b) "accuratezza": la *vicinanza fra le* stime e i valori reali *non noti*;
- c) "tempestività": l'intervallo di tempo *che intercorre* fra la disponibilità *dei dati* e l'evento o il fenomeno *da essi descritto*;
- d) "puntualità": l'intervallo di tempo *che intercorre* fra la data *di* rilascio dei dati e la data *obiettivo in cui avrebbero dovuto essere* forniti;
- e) "accessibilità" e "chiarezza": le condizioni \parallel e le modalità con *cui* gli *utenti* possono ottenere, utilizzare e interpretare *i dati*;
- f) "comparabilità": la misurazione dell'*impatto* delle differenze tra i concetti statistici applicati e tra gli strumenti e le procedure di misurazione quando *le* statistiche *si comparano per* aree geografiche, *ambiti settoriali* o *periodi di* tempo;
- g) "coerenza": la capacità dei dati di essere combinati attendibilmente secondo modalità diverse e per vari usi.

2. Nell'applicare i principi in materia di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai dati oggetto di legislazioni settoriali in campi statistici specifici, la Commissione definisce conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità contemplate dalle normative settoriali. Specifiche prescrizioni in materia di qualità, quali i valori obiettivo e gli standard minimi per la produzione statistica, possono essere stabilite nella legislazione settoriale. Nel caso in cui tali prescrizioni non siano contemplate da questa legislazione, la Commissione può adottare misure al riguardo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati forniti. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi **nonché prepara** e pubblica **relazioni sulla qualità delle statistiche europee**.

CAPO III

Produzione di statistiche europee

Articolo 13

Programma statistico europeo

1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali campi e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. **Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.**

2. **Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo ai bisogni di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. I bisogni vanno valutati in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché al disturbo statistico e ai relativi costi per i rispondenti.**

3. **Per l'intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l'onere per i rispondenti.**

4. **La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all'esame preventivo del comitato dell'SSE.**

5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, **previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta** una relazione **intermedia relativa ai progressi effettuati** e una relazione di valutazione finale **e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.**

Articolo 14

Attuazione del programma statistico europeo

1. Il programma statistico europeo è attuato mediante singole azioni statistiche decise:

a) dal Parlamento europeo e dal Consiglio; o

b) **dalla Commissione in casi specifici e debitamente motivati, segnatamente per soddisfare bisogni imprevisi, in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 1 bis;** o

c) tramite un accordo tra le autorità nazionali e *la Commissione* (Eurostat) nell'ambito delle rispettive sfere di competenza. Tali accordi sono scritti.

2. *La Commissione può decidere un'azione statistica diretta temporanea conformemente alla procedura di regolamentazione di cui l'articolo 27, paragrafo 2, a condizione che:*

- a) *l'azione non preveda una rilevazione dei dati che copra più di tre anni di riferimento;*
- b) *i dati siano già disponibili o accessibili presso le autorità nazionali competenti, oppure possano essere ottenuti direttamente, utilizzando campioni appropriati per l'osservazione della popolazione statistica a livello europeo con un adeguato coordinamento con le autorità nazionali;*
- c) *la Comunità, in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, fornisca contributi finanziari alle autorità nazionali per coprire i costi marginali da esse sostenuti.*

3. Nell'attuare un'azione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la Commissione *fornisce informazioni relative a:*

- a) *le ragioni alla base dell'azione, segnatamente alla luce degli obiettivi della politica comunitaria interessata;*
- b) *gli obiettivi dell'azione e i risultati attesi;*
- c) *un'analisi del rapporto costi-benefici, inclusa una valutazione dell'onere per i rispondenti e dei costi di produzione;*
- d) *le modalità di esecuzione delle azioni, compresi la durata della stessa e il ruolo della Commissione e delle autorità nazionali.*

Articolo 15

Reti di collaborazione

Nell'ambito delle singole azioni statistiche sono sviluppate, se possibile, sinergie all'interno dell'SSE attraverso reti di collaborazione, condividendo le conoscenze e i risultati o promuovendo la specializzazione riguardo a compiti specifici. A questo fine è sviluppata una struttura finanziaria adeguata.

I risultati di tali azioni, quali le strutture, gli strumenti, i processi e i metodi comuni, sono resi disponibili in tutto l'SSE. Le iniziative mirate a creare reti di collaborazione come pure i loro risultati sono esaminati dal comitato dell'SSE.

Articolo 16

Approccio europeo alle statistiche

1. *In casi specifici e debitamente motivati e nel quadro del programma statistico europeo, l'"approccio europeo alle statistiche" mira a:*

- a) *massimizzare la disponibilità degli aggregati statistici a livello europeo e migliorare la tempestività delle statistiche europee;*
- b) *ridurre l'onere di risposta per i rispondenti e l'onere per le autorità nazionali sulla base di un'analisi del rapporto costi-benefici.*

2. *I casi in cui l'approccio europeo alle statistiche è rilevante includono:*

a) *la produzione di statistiche europee utilizzando:*

- i) *contributi nazionali non pubblicati o parti di contributi nazionali degli Stati membri;*
- ii) *progetti d'indagine appositamente concepiti; nonché*
- iii) *informazioni parziali ottenute mediante tecniche di modellizzazione;*

b) *la diffusione di aggregati statistici a livello europeo attraverso l'applicazione di tecniche specifiche di controllo della divulgazione statistica, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diffusione.*

3. *Le misure per attuare l'approccio europeo alle statistiche sono intraprese con il pieno coinvolgimento degli Stati membri. Le misure per attuare l'approccio europeo alle statistiche sono stabilite nelle singole azioni statistiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1.*

4. *Se del caso viene istituita, di concerto con gli Stati membri, una politica coordinata per il rilascio e la revisione.*

■

Articolo 17

Programma di lavoro annuale

Ogni anno, prima della fine di maggio, la Commissione trasmette ■ al comitato dell'SSE il suo programma di lavoro per l'anno successivo. ***La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni del comitato dell'SSE. Il programma di lavoro si basa sul programma statistico europeo.*** Tale programma precisa in particolare:

- a) *le azioni che la Commissione ritiene prioritarie, tenuto conto delle esigenze delle politiche comunitarie e dei vincoli finanziari sia nazionali sia comunitari **nonché dell'onere di risposta**;*
- b) *le iniziative relative al riesame delle priorità e alla riduzione dell'onere di risposta;*
- c) *le procedure e qualsiasi strumento giuridico previsto dalla Commissione per l'attuazione del programma.*

■

CAPO IV

Diffusione di statistiche europee

Articolo 18

Misure di diffusione

1. *La diffusione di statistiche europee è intrapresa nel pieno rispetto dei principi statistici, **di cui all'articolo 2, paragrafo 1**, in particolare con riguardo alla tutela del segreto statistico e alla garanzia della parità di accesso come richiesto in base al principio di imparzialità.*

2. Alla diffusione di statistiche europee provvedono la Commissione (Eurostat), gli INS e le altre autorità nazionali nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.
3. Gli Stati membri e la Commissione forniscono, *nell'ambito delle rispettive sfere di competenza*, il necessario supporto onde garantire a tutti gli utenti parità di accesso alle statistiche europee.

Articolo 19
File di uso pubblico

I dati relativi a singole unità statistiche possono essere diffusi sotto forma di un file di uso pubblico costituito da registrazioni rese anonime e predisposte in modo tale che *le unità statistiche* non possano essere *identificate, direttamente o indirettamente*, tenuto conto di tutti i pertinenti mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati da un terzo.

Se i dati sono stati trasmessi alla Commissione (Eurostat), è necessario il benestare esplicito dell'autorità nazionale che ha fornito i dati.

CAPO V
Segreto statistico

Articolo 20
Tutela dei dati riservati ■

1. Al fine di assicurare che i dati riservati siano usati esclusivamente a fini statistici e di prevenirne la divulgazione illecita, si applicano le seguenti norme e misure.
2. *I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche europee sono utilizzati dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) esclusivamente a fini statistici salvo che l'unità statistica non ne abbia inequivocabilmente autorizzato l'impiego per altri scopi.*
3. I risultati statistici suscettibili di rendere possibile l'identificazione di *un'unità statistica* possono essere diffusi dalle autorità nazionali e dalla Commissione (Eurostat) solo *nei seguenti* casi eccezionali:
 - a) *qualora condizioni e modalità specifiche siano fissate da un atto del Parlamento europeo e del Consiglio adottato a norma dell'articolo 251 del trattato.* Tali risultati sono modificati in modo tale che la loro diffusione non ne comprometta la riservatezza ogni qualvolta *l'unità statistica* lo richieda; o
 - b) *qualora l'unità statistica abbia inequivocabilmente autorizzato la divulgazione dei dati.*
4. *Nell'ambito delle rispettive sfere di competenza*, le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le necessarie misure di ordine regolamentare, amministrativo, tecnico e organizzativo per garantire ■ la protezione fisica e logica di dati riservati (controllo della divulgazione statistica).

Le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) adottano tutte le misure necessarie per garantire l'armonizzazione dei principi e degli orientamenti per quanto riguarda la protezione fisica e logica di dati riservati. La Commissione adotta *tali* misure ■ conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

5. I funzionari e gli altri membri del personale delle autorità nazionali che hanno accesso a dati riservati sono tenuti a osservare l'obbligo al segreto anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 21

Trasmissione di dati riservati

1. La trasmissione di dati riservati **da un'autorità dell'SSE di cui all'articolo 4 che ha rilevato i dati a un'altra autorità dell'SSE** è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini **dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee o del miglioramento della loro qualità**.

2. **La trasmissione di dati riservati da un'autorità dell'SSE che ha rilevato i dati a un membro del SEBC è autorizzata a condizione che sia necessaria ai fini dell'efficienza dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee o del miglioramento della loro qualità nell'ambito delle rispettive sfere di competenza dell'SSE e del SEBC e che tale necessità sia stata giustificata.**

3. Qualsiasi ulteriore trasmissione **successiva alla prima** deve essere esplicitamente autorizzata dall'autorità nazionale che ha rilevato i dati.

4. Allorché la trasmissione di dati riservati è contemplata da un atto **del Parlamento europeo e del Consiglio adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato** non possono essere fatte valere norme nazionali in materia di segreto statistico per **impedire la trasmissione di tali dati in conformità dei paragrafi 1 e 2**.

5. **I dati riservati trasmessi sono utilizzati esclusivamente a fini statistici e sono accessibili al solo personale per cui le attività statistiche costituiscono l'ambito di lavoro specifico.**

6. Le **disposizioni sulla riservatezza statistica** contemplate nel presente regolamento si applicano a tutti i dati riservati trasmessi nell'ambito dell'SSE e tra l'SSE e il SEBC.

Articolo 22

Protezione dei dati riservati presso la Commissione (Eurostat)

1. Ai dati riservati possono avere accesso, salvo le eccezioni di cui al paragrafo 2, unicamente i funzionari della Commissione (Eurostat) **nel loro ambito di lavoro specifico**.

2. In casi eccezionali la Commissione (Eurostat) può permettere l'accesso a dati riservati ad altri membri del suo personale o ad altre persone fisiche che prestano servizi per la Commissione (Eurostat) **nel loro ambito di lavoro specifico**.

3. Le persone aventi accesso a dati riservati utilizzano tali dati **esclusivamente a fini statistici**. Esse continuano ad essere assoggettate a tale restrizione anche dopo aver cessato le loro funzioni.

Articolo 23

Accesso a dati riservati per fini *scientifici*

La Commissione (Eurostat) **o le autorità nazionali, nell'ambito delle rispettive sfere di competenza, possono autorizzare** l'accesso a dati riservati **che consentono solamente l'identificazione indiretta delle unità statistiche** ai ricercatori che effettuano analisi statistiche a fini scientifici. Se i dati sono stati trasmessi **alla Commissione (Eurostat)**, è necessario il benestare **esplicito** dell'autorità nazionale che ha fornito i dati.

Le modalità, le norme e le condizioni di accesso *a livello comunitario* sono fissate dalla Commissione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27, paragrafo 3.

Articolo 24

Accesso a registrazioni amministrative

Allo scopo di ridurre il disturbo statistico per i rispondenti, le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso a fonti di dati amministrativi, ciascuna nei settori di attività delle proprie pubbliche amministrazioni, nella misura in cui tali dati sono necessari ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

Le disposizioni pratiche in materia **■** e le condizioni dell'effettivo accesso sono *determinate*, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione nell'ambito delle rispettive sfere di competenza.

Articolo 25

Dati da fonti pubbliche

I dati ottenuti da fonti lecitamente accessibili al pubblico *e che permangono accessibili al pubblico secondo la legislazione nazionale* non sono considerati riservati ai fini della diffusione di informazioni statistiche ricavate da tali dati.

■

Articolo 26

Violazione del segreto statistico

Gli Stati membri e la Commissione adottano appropriate misure per impedire e sanzionare qualsiasi violazione del segreto statistico.

CAPO VI

Disposizioni finali

Articolo 27

Comitato

1. La Commissione è assistita dal **■** comitato dell'SSE.
2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 28
Abrogazione

1. Il regolamento (CE, *Euratom*) n. 1101/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

I riferimenti al comitato per il segreto statistico istituito con il regolamento abrogato s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito in forza dell'articolo 27 del presente regolamento.

2. Il regolamento (CE) n. 322/97 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

3. La decisione 89/382/CEE, *Euratom* è abrogata.

I riferimenti al comitato s'intendono fatti al comitato dell'SSE istituito in forza dell'articolo 27 del presente regolamento.

Articolo 29
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*